

## ADEMPIMENTI

---

### ***Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

**Nel 2017 era stata prevista l'esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall'obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle dogane, di vendita di prodotti alcolici, consentendo ai suddetti esercenti di non essere più censiti dalle dogane ([articolo 1, comma 178, L. 124/2017](#)).**

L'[articolo 13 bis D.L. 34/2019](#), convertito con modificazioni dalla **L. 58/2019**, ha **ripristinato l'originario campo di applicazione** dell'[articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995](#).

Dopo il breve periodo di validità della suddetta semplificazione tributaria, il legislatore ha deciso il **ripristino con piena operatività della norma previgente**, con l'intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti in un settore d'imposta ad elevata tassazione.

A seguito della **reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici** l'Agenzia delle dogane, con la **Direttiva n. 131411/RU del 20.09.2019**, ha fornito i primi indirizzi operativi circa gli effetti giuridici determinati dall'evoluzione del richiamato quadro normativo.

In primo luogo, le dogane affrontano le **situazioni soggettive che si sono formate nel periodo intercorrente tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019**, vale a dire nel periodo in cui non vigeva l'onere di denuncia per i descritti operatori. Secondo l'Agenzia, la necessità di un'integrale ricomposizione organica della platea di esercenti, nonché quella di garantire la continuità del regime tributario, **impongono che siano sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 hanno avviato l'attività.**

Pertanto, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie dovranno procedere a **consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando la denuncia di attivazione di esercizio di vendita** all'Ufficio delle dogane territorialmente competente in materia di accisa; ciò in considerazione dell'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l'avvio dell'attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è reperibile il **modello di denuncia di avvenuta attivazione** predisposto per il caso di specie, seguendo il percorso [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) -

dogane - in un click – accise – modulistica.

Allo stesso modo, anche gli esercenti che hanno effettuato la **comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017** e non hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia, **sono tenuti a consolidare la propria posizione entro fine anno**.

Per quanto riguarda, invece, gli operatori in esercizio antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'[articolo 1, comma 178, L. 124/2017](#) ed in possesso della licenza fiscale di cui all'[articolo 63, comma 2, lett. e, D.Lgs. 504/1995](#), **non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento**, in quanto la licenza in precedenza rilasciata mantiene piena efficacia.

Se nel periodo di validità della soppressione dell'obbligo di denuncia sono **intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita**, l'attuale gestore deve **procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio** dandone tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane; lo stesso Ufficio è deputato a ricevere eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione.

Si ricorda inoltre che **per le attività di vendita iniziate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare allo Sportello unico** all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale quale denuncia**, ai sensi del **D.Lgs. 504/1995**. In altri termini, la presentazione della comunicazione preventiva allo SUAP assorbe la denuncia e **l'autorità comunale sarà tenuta alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane**.

Stante il ripristino dell'obbligo di denuncia, la **direttiva RU 113015 del 09.10.2017** della Direzione centrale Legislazione e procedure accise, contenente **l'elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio si intende superata**.

Tuttavia, **le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari** a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, **permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale**.

La finalità della disposizione di cui al più volte citato [articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995](#) è quella di garantire all'Amministrazione finanziaria la **possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici**: tale obiettivo presuppone che gli esercizi di vendita abbiano **sede fissa** od operino in forma permanente o comunque stagionale.

Seminario di specializzazione

## IPRIVACY: L'AUDIT PER UN SISTEMA DI GESTIONE EFFICACE

Scopri le sedi in programmazione >